

STATUTO - TIPO COMUNITA' SOLARE LOCALE DI MEDICINA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una Associazione non lucrativa con la denominazione: COMUNITA' SOLARE DI MEDICINA

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in (BO), via

Art. 3 – SCOPO E PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di sviluppare nel Comune di Medicina la cultura e l'utilizzo delle energie rinnovabili ed a tal fine potrà:

- realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;
- realizzare impianti ad energia rinnovabile ("piattaforme fotovoltaiche/energetiche") al fine di permettere agli associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività commerciali ma unicamente in via residuale e in ogni caso strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro.

I principi ispiratori cui l'Associazione deve attenersi ai fini del raggiungimento dello scopo sociale sono i seguenti: l'educazione e la sensibilizzazione della cittadinanza alla salvaguardia dell'ambiente, la promozione della qualità urbana, lo sviluppo del territorio, la promozione dell'utilizzo dell'energia solare quale fonte democraticamente distribuita, gratuita, pulita ed inesauribile rispetto alle fonti non rinnovabili, il sostegno all'occupazione mediante idee e risorse presenti sul territorio, la responsabilità sociale, la trasparenza nella gestione dei processi e la coerenza verso obiettivi condivisi.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione imposterà le proprie attività secondo i programmi comunicati dal Comune di Medicina attraverso la struttura di coordinamento tecnico-scientifico delle Comunità Solari Locali.

Art. 4 - DURATA

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

Art. 5 – PATRIMONIO E ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dal contributo di ammissione;
- dalle quote associative annuali, e da ulteriori contributi annuali detti anche "carbon tariff", il cui importo verrà fissato così come previsto dal Regolamento in base alle emissioni di anidride carbonica degli associati;
- dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti per l'acquisto di quote di energia di cui la piattaforma energetica dell'Associazione di volta in volta disporrà;
- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6 - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal Regolamento dell'Associazione e ne è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 7 - ASSOCIATI

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che rispondono ai seguenti requisiti:

- persone fisiche maggiorenni che risiedano nel Comune di Medicina (BO);
- società o associazioni, che abbiano la sede legale o un'unità locale operativa nel Comune di Medicina (BO) e che non si trovino in stato di liquidazione o assoggettate a

qualsivoglia procedura concorsuale;

La qualità di associato è strettamente personale e non è trasferibile nemmeno per successione.

Gli aderenti all'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

Associati ordinari, sono gli associati persone fisiche, società o associazioni che partecipano all'attività sociale e possono fruire di tutte le agevolazioni e servizi offerti dall'Associazione in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento;

Associati energetici, sono gli associati persone fisiche, società o associazioni che, previa domanda nei termini e modalità previste dal Regolamento, hanno versato il contributo energetico ed acquisito, mediante apposito contratto stipulato con l'Associazione, una quota dell'energia di cui l'Associazione di volta in volta dispone in relazione alle diverse iniziative intraprese. Anche questa categoria di associati partecipa all'attività sociale e può fruire di tutte le agevolazioni e servizi offerti dall'Associazione. Resta inteso che, a partire dal terzo anno dalla data di costituzione dell'Associazione, potranno entrare a far parte di questa categoria di associati solo le persone fisiche, società o associazioni che nei due anni precedenti la sottoscrizione del contratto di cui sopra, siano stati ininterrottamente associati ordinari dell'Associazione;

Associato onorario, sono gli associati persone fisiche ai quali l'Associazione desidera conferire una speciale distinzione per servizi resi alla comunità o all'Associazione o che si siano distinti nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

Essi potranno non risiedere nel Comune di Medicina e potranno partecipare alle riunioni dell'Associazione, ma senza diritto di voto; sono esonerati dal pagamento di qualsiasi quota o contributo e non potranno fruire delle agevolazioni o servizi previste a favore degli associati.

Per entrare a far parte dell'Associazione, l'aspirante associato deve presentare una domanda di ammissione ed i documenti previsti nel Regolamento; l'ammissione si perfeziona con il pagamento del Contributo di ammissione salva la facoltà del Consiglio Direttivo, nei sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, di revocare l'iscrizione qualora verifichi la presenza di cause ostative all'ammissione o la mancanza dei requisiti necessari in capo al nuovo associato.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto e ricevuta dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e ha effetto con lo scadere dell'anno solare nel quale tale dichiarazione è stata ricevuta dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non abbiano comunicato e fatto sì che il Consiglio Direttivo abbia ricevuto la loro intenzione di recedere entro il 31 dicembre saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa annuale.

Costituiscono cause di esclusione sulle quali è chiamato a deliberare il Consiglio Direttivo:

- il mancato rispetto delle disposizioni statutarie o del regolamento o delle decisioni assembleari o del Consiglio Direttivo;

- la morosità protrattasi per oltre 90 giorni relativamente al pagamento delle quote e contributi obbligatori approvati ai sensi del presente statuto e/o del regolamento;
- il danneggiamento, in qualsiasi modo, del prestigio del decoro e del buon nome dell'Associazione;
- l'intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva, senza i benefici di legge, per un reato non meramente colposo;
- la dichiarazione di fallimento, o l'ammissione o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, con sentenza passata in giudicato, a carico dell'associato.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso entro 30 giorni dalla data in cui il Consiglio Direttivo ne delibera l'esclusione.

In caso di recesso così come di esclusione l'associato è escluso da ogni graduatoria per l'assegnazione di bonus e Quote Energia previsti dal Regolamento e si dovrà intendere automaticamente risolto ogni eventuale contratto di acquisto di Quote Energia da lui sottoscritto.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto alternativamente da tre, cinque, sette ovvero nove membri che saranno nominati dall'Assemblea degli Associati, con le modalità più avanti descritte, tra gli associati ovvero tra i componenti di organi amministrativi di società ed associazioni associate all'Associazione.

Possono essere membri del Consiglio Direttivo unicamente persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, fermo restando che i suoi membri non possono rimanere in carica per più di due trienni consecutivi.

Non possono essere eletti o nominati nel Consiglio Direttivo e, ove già membri del medesimo decadono automaticamente:

1. i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
2. gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
3. coloro che abbiano riportato condanne o siano sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
4. i dipendenti dell'Associazione;
5. coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Associazione, si trovino legalmente in mora;
6. coloro che minaccino ovvero abbiano liti pendenti con l'Associazione.
7. amministratori comunali.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, subentra automaticamente il primo candidato non eletto indicato nella lista della categoria di associati che aveva eletto il membro decaduto, dimissionario o deceduto ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 che segue. In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un membro del Consiglio Direttivo che non possa essere sostituito ai sensi di quanto sopra previsto si intenderà automaticamente decaduto l'intero Consiglio Direttivo, fermo restando che in tal

caso il Presidente del Consiglio Direttivo decaduto dovrà immediatamente convocare l'Assemblea degli Associati per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nomina tra i suoi componenti un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, ma è previsto il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed all'ammontare della quota associativa annuale, della "carbon tariff" e dei contributi energetici.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, telegramma o telefax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo che gli amministratori dovranno comunicare all'Associazione al momento della loro nomina.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Nelle deliberazioni che abbiano ad oggetto le seguenti materie:

- (i) nomina del Presidente del Consiglio Direttivo;
- (ii) approvazione dei programmi annuali per l'ampliamento della piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli Associati nonché selezione dei fornitori di energia;
- (iii) determinazione dei capitoli di beni e/o servizi incentivabili attraverso il Fondo Incentivazione e definizione delle modalità di redazione delle graduatorie, ed entità e criteri di erogazione dei Bonus;
- (iv) individuazione del contributo da inviare al coordinamento delle Comunità Solari Locali;
- (iv) assunzione e licenziamento di collaboratori e dipendenti dell'Associazione ed approvazione dei relativi contratti e degli emolumenti previsti;

il Consiglio delibera con il voto favorevole di più dei 2/3 dei membri.

Nelle deliberazioni che abbiano ad oggetto materie diverse da quelle sopra menzionate il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando che in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio avrà facoltà di delegare a propri membri lo svolgimento di singoli affari mediante apposita delibera.

Nell'ambito della sua attività di gestione dell'Associazione il Consiglio Direttivo:

- predisporre il bilancio annuale consuntivo e preventivo ed una relazione dell'attività svolta e dei programmi delle attività da svolgere;
- elabora e propone i programmi annuali per l'ampliamento della piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati e per l'utilizzo del fondo incentivazione, determinando i criteri per le relative graduatorie;
- determina le quote associative annuali, le "carbon tariff" ed i contributi energetici;
- determina l'ammontare del contributo da riconoscere all'Associazione Comunità Solare Locale per la redazione dei bilanci energetici
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati, sul passaggio di soci da associato ordinario a associato energetico e sulla esclusione degli associati;
- assume, gestisce e licenzia collaboratori e dipendenti sottoscrivendo i relativi contratti definendone qualsivoglia modalità;
- propone all'Assemblea modifiche del regolamento che disciplina e organizza l'attività dell'Associazione e/o dello statuto acquisendo il parere preventivo del Comune di Medicina.

Art. 10 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene scelto, per la prima volta, dai fondatori nell'atto costitutivo. In seguito è nominato, ove non vi ha provveduto l'Assemblea in sede di nomina, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica 3 (tre) anni fermo restando che non può rimanere in carica per più di due trienni consecutivi.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni e con i terzi in genere;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che sono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e cura l'osservanza dello statuto;
- d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati formano l'assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno, ma almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio previsionale per quello in corso.

Deve essere inoltre convocata, senza indugio, quando ne faccia domanda motivata e firmata almeno un decimo degli associati e quando ne faccia domanda motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata in, anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che l'associato ha comunicato al momento dell'adesione all'Associazione o che ha successivamente modificato con apposita comunicazione che risulti ricevuta dall'Associazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti regolarmente costituita.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo e dei Revisori;
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e del regolamento;
- all'approvazione di piani per lo sviluppo della piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;
- agli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- alla nomina dei soci onorari;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre;
- a tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato può farsi rappresentare, mediante rilascio di apposita delega scritta, unicamente da altro associato anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo per l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità di membri del Consiglio Direttivo. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Gli associati saranno ripartiti in due sezioni elettorali, una per ogni categoria di associati con diritto di voto (ordinari ed energetici).

L'Assemblea degli associati in prima convocazione si intenderà regolarmente costituita

Formattato: Tipo di carattere:
Non Grassetto, Colore
carattere: Automatico

Formattato: Colore carattere:
Automatico

quando siano presenti più della metà degli associati e siano rappresentate tutte le categorie di associati; in seconda convocazione si intenderà regolarmente costituita quando siano presenti almeno 1/3 degli associati della categoria energetici e qualunque sia il numero degli altri associati intervenuti.

A ciascuna categoria di associati è attribuito 1/2 dei voti esprimibili in assemblea.

Ciascuna categoria di associati esprime tutti i voti ad essa spettanti deliberando al suo interno, a maggioranza assoluta degli associati ad essa appartenenti presenti in assemblea, secondo il principio "una testa un voto". La votazione all'interno di ciascuna categoria avviene, su richiesta del Presidente dell'Assemblea.

Qualora una categoria non riesca a raggiungere al suo interno una maggioranza, tutti i voti ad essa spettanti si intenderanno come non espressi e saranno conteggiati come astensione.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno validamente assunte ove ottengano più del 50% dei voti complessivamente esprimibili dalle categorie di associati.

Le deliberazioni dell'assemblea che abbiano ad oggetto la modifica del presente statuto o lo scioglimento dell'Associazione saranno validamente assunte ove ottengano più dell'80% dei voti complessivamente esprimibili dalle categorie di associati, con la precisazione che le proposte di modifiche dello Statuto devono, devono prima di essere presentate all'assemblea preventivamente verificare il parere favorevole del gruppo di coordinamento tecnico scientifico delle Comunità Solari.

Laddove una o più categorie di associati non possano essere rappresentate in Assemblea a causa della mancanza di associati che appartengano a tali categorie o non siano presenti in assemblea associati di tali categorie, ai fini del calcolo del quorum deliberativo non si dovrà tenere conto di dette categorie e così dei voti da esse teoricamente esprimibili.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo le operazioni di designazione e di voto si svolgeranno come segue:

I componenti del Consiglio Direttivo verranno nominati per la prima volta, dai soci fondatori nell'atto costitutivo e successivamente dovranno essere scelti per come segue:

- qualora sia nominato un consiglio di tre membri, 2 dovranno essere nominati tra gli associati energetici e 1 tra gli associati ordinari;
- qualora sia nominato un consiglio di cinque membri, 3 dovranno essere nominati tra gli associati energetici e 2 tra gli associati ordinari;
- qualora sia nominato un consiglio di sette membri, 4 dovranno essere nominati tra gli associati energetici e 3 tra gli associati ordinari;
- qualora sia nominato un consiglio di nove membri, 5 dovranno essere nominati tra gli associati energetici e 4 tra gli associati ordinari;

ciascuna delle categorie di associati sarà rispettivamente chiamata a designare i propri candidati, deliberando al proprio interno a maggioranza assoluta degli associati ad essa appartenenti presenti in assemblea secondo il principio "una testa un voto". La votazione all'interno di ciascuna categoria avverrà su richiesta del Presidente. Ciascuna categoria dovrà proporre una lista contenente un numero di candidati, elencati progressivamente, maggiore di una unità rispetto al numero di membri del Consiglio Direttivo che ciascuna categoria, ai sensi del presente Statuto, avrà diritto di nominare. All'interno di tale lista risulteranno eletti tutti i candidati elencati progressivamente fatta eccezione per l'ultimo in

graduatoria.

Art. 12 – OBBLIGAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 13 - REVISORI

L'assemblea potrà nominare uno o più Revisori Legali dei Conti, fino ad un massimo di tre, che dovranno vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria della Associazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Art. 14 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

L'Associazione si estingue anche per le cause previste dall'art. 27 c.c..

Art. 15 - CONCILIAZIONE

Ogni eventuale controversia insorgente tra gli associati e l'Associazione, il Presidente, il Consiglio Direttivo o i membri di quest'ultimo, dovrà previamente essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione da svolgersi avanti lo sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna secondo il regolamento ad esso applicabile.

Art. 16 - NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.